

5

Assegno unico universale (AUU)

Guida pratica luglio 2023

Arturo Di Mario

SOMMARIO

1. Beneficiari
2. Requisiti del richiedente
3. Criteri per la determinazione dell'assegno
Maggiorazioni per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
4. Presentazione della domanda
5. Erogazione dell'assegno
6. Compatibilità con le prestazioni sociali

Appendice

D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito, con D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'Assegno unico universale (AUU) per i figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (ricorrendo determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L'Assegno riguarda i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i lavoratori autonomi, i pensionati, i disoccupati, gli inoccupati ecc.

L'importo è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età, del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Gli importi dell'AUU e le soglie ISEE sono rideterminati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

L'Assegno è definito "unico", perché finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, e "universale" perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore 40.000 euro.

1. Beneficiari

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 2; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 2; Circ. Inps n. 23/2022, par. 2)

L'assegno unico universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico, mentre per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in possesso dei seguenti requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:
 - frequenza o iscrizione:
 - alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
 - a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
 - a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
 - a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;
 - a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento;
 - titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2015, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Assegno unico universale

- svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui¹ (limite non applicabile per i figli maggiorenni disabili).

Nell'ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui "viene attratto"; ciò si verifica qualora il figlio abbia un'età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell'AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
- nell'anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a euro 8.000.

Il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell'affidatario²;

- registrazione, presso i servizi pubblici per l'impiego, come disoccupato e in cerca di un lavoro;
- svolgimento del servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- per ogni orfano maggiorenne, con riferimento ai nuclei familiari orfanili, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992.

Per "figli a carico" si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità.

Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sul beneficio dell'assegno unico.

2. Requisiti del richiedente

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 3; Circ. Inps n. 23/2022, par. 3; Msg. Inps n. 2951/2022; **Circ. Inps n. 41/2023, par. 5**)

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:

Cittadinanza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero titolare di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.
- cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi o di un permesso per protezione temporanea.

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

¹ Il *reddito complessivo* è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (redditi da locazione ecc.).

² V. msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 4.

Assegno unico universale

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente;
- le persone provenienti dall’Ucraina³.

Sono inoltre inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Sono da considerarsi utili i seguenti permessi:

- lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- assistenza minori (rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- protezione speciale (rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- casi speciali (rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Non vengono invece considerati i seguenti permessi:

- attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;
- studenti/tirocinanti/alunni;
- residenza elettiva;
- visite, affari, turismo.

Pagamento dell’imposta sul reddito in Italia

Il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, tenendo presente che «*soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*». Al riguardo, l’Inps precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.

Residente e domiciliato in Italia

Il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo determinato il requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

³ V. art. 2, D.P.R. 28 marzo 2022.

3. Criteri per la determinazione dell'assegno

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 4 e Tab. 1⁴; Circ. Inps n. 23/2022, par. 4; Msg. Inps n. 1714/2022; Msg. Inps n. 3518/2022, par. 3; Circ. Inps n. 41/2023)

Gli importi dell'assegno sono così determinati⁵:

- per ciascun *figlio minorenn*e e per ciascun *figlio con disabilità a carico senza limiti di età* l'importo è pari a 175 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun *figlio minorenn*e con *disabilità* e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi (rivalutati annualmente) sono incrementati del 50%; tale incremento è riconosciuto anche per i nuclei con 3 o più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.

- Per ciascun *figlio maggiorenne* fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l'importo si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

- per ciascun *figlio successivo al secondo* è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili, con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

L'Istituto ha precisato che ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 i figli presenti nel nucleo)⁶.

- per le *madri di età inferiore a 21 anni* è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili degli importi individuati per ciascun figlio minorenne e ciascun figlio successivo al secondo;
- nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili, con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tab. 1 fino ad annullarsi con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno⁷.

Ai fini della maggiorazione si considerano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.

⁴ La Tab. 1 è stata inserita nel D.Lgs. n. 230/2021 con *Avviso di Rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2022.

⁵ Gli importi dell'assegno (Tab 1) e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita (art. 4, c. 11, D.Lgs. n. 230/2021).

Per gli importi mensili relativi al 2023, v. All. 1 alla Circ. Inps n. 41 del 7 aprile 2023.

Per il 2023 la soglia ISEE è pari a 43.240 euro.

⁶ Per quanto riguarda alla determinazione del numero totale di figli, l'Inps ha chiarito che vengono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche se alcuni di essi non hanno diritto all'AUU (Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 2).

⁷ La maggiorazione è concessa d'ufficio dall'Inps per il genitore lavoratore deceduto durante l'anno di competenza dell'Assegno, senza alcun ulteriore adempimento da parte degli utenti interessati.

Assegno unico universale

In particolare:

con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente vengono altresì considerati:

- gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno;
- il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia;

con riferimento ai redditi da lavoro autonomo vengono altresì valutati:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

La maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi⁸.

- per i *nuclei familiari con 4 o più figli* è riconosciuta per il 2022 una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata aumentata a 150 euro mensili;
- nel caso di *assenza dell'ISEE* verranno corrisposti gli importi minimi previsti dalle diverse situazioni.

Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, l'Inps precisa che va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati); la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli artt. 2-6 e 9 del medesimo D.P.C.M.

Gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito del beneficiario ai fini IRPEF.

Maggiorazione per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 5 e Tabb. A, B, C, D; Circ. Inps n. 23/2022, par. 5; Msg. Inps n. 3518/2022, par. 4; Circ. Inps n. 41/2023, par. 2)

A decorrere dal 2022, per le prime tre annualità e fino al 28 febbraio 2025, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico per i soggetti aventi diritto, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione (autodichiarata), nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della "componente familiare", e dell'ammontare mensile della "componente fiscale", a tale somma viene poi sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico universale.

Per *componente familiare* si intende:

- per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tab. A;

⁸ V. Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 1.

Assegno unico universale

- per i nuclei familiari che comprendono un solo genitore (genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento ecc.), il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tab. B.

Per *componente fiscale* si intende:

- nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tab. C, per ciascun genitore;
- negli altri casi, l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tab. D.

La maggiorazione mensile spetta:

- per intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di 120 euro mensili⁹.

4. Presentazione della domanda

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 6; Circ. Inps n. 23/2022, par. 6; Circ. Inps n. 132/2022, par. 2.1 e 3; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 7)

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata, una sola volta ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo.

La decorrenza dell'assegno è la seguente:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda può essere presentata:

- da uno dei genitori;
- da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso, in sostituzione dei genitori¹⁰ o in ipotesi di figlio orfano di entrambi i genitori;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato,

attraverso i seguenti canali:

- *portale web dell'Inps*, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito *www.inps.it.*, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- *Contact Center Integrato*, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- *Istituti di Patronato*, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nell'ipotesi di un nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, è obbligatorio comunicare telematicamente all'Inps, o presso gli istituti di patronato, la modifica alla composizione del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, dopo l'assegnazione al minore del codice fiscale. Con il primo AUU verranno corrisposti anche gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

⁹ Comma 9-bis, art. 5, D.Lgs. n. 230/2021 introdotto dall'art. 38, c. 1, lett. c), D.L. n. 73/2022 conv., con modificazioni, dalla L. n. 122/2022 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 357, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2022, n. 197. V. Circ. Inps 7 aprile 2023, n. 41, par. 2, lett. c).

¹⁰ V. Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 5.

Assegno unico universale

Il beneficiario dell'assegno può indicare nella domanda che l'altro genitore è straniero e non in possesso di codice fiscale.

La prestazione dell'AUU può essere richiesta anche in assenza di ISEE valido al momento della presentazione della domanda¹¹.

L'Istituto ha precisato che il beneficiario può modificare la domanda di AUU, inizialmente presentata, nel momento in cui si presentino situazioni particolari, come ad esempio:

- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

5. Erogazione dell'assegno

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 6; Circ. Inps n. 23/2022, par. 6; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 8)

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato in misura intera al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il genitore richiedente dovrà inserire nel modello di domanda i suoi dati di pagamento e, nel caso, anche quelli dell'altro genitore.

In merito al pagamento in misura intera o ripartita, l'Istituto prospetta i seguenti casi:

- genitori coniugati: 100% a un solo genitore o 50% ad entrambi i genitori;
- genitori separati o divorziati o comunque non conviventi: 100% al richiedente o 50% ripartito¹²;
- affidamento temporaneo o preadottivo di minore:
 - affido esclusivo a uno soltanto dei genitori: 100% al genitore affidatario;
 - affido condiviso: possibilità di condivisione tra genitori al 50%;
- nomina di un tutore o di un soggetto affidatario: 100% al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore.

I figli maggiorenni, a seguito di presentazione della domanda, possono ricevere dall'Inps la quota di assegno spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

L'Istituto precisa che:

- i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi;
- i figli maggiorenni non conviventi fanno parte del nucleo dei genitori esclusivamente quando sono di età inferiore a 26 anni, sono a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non sono coniugati e non hanno figli.

L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:

¹¹ L'ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilato. V. Circ. Inps 15 dicembre 2022, n. 132, par. 4 e Msg. Inps 2 agosto 2022, n. 3041.

¹² L'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore nei seguenti casi:

- esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo;
- provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici;
- accordo fra le parti. (Msg. Inps 20 aprile 2022, n. 1714, par. 3)

Assegno unico universale

- accreditato su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) – intestato/cointestato al beneficiario della prestazione – aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante, al beneficiario della prestazione, presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accreditato sulla carta Rdc per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

6. Compatibilità con le prestazioni sociali

(D.Lgs. n. 230/2021, art. 7; Circ. Inps n. 53/2022 e n. 23/2022, par. 7; Msg. Inps n. 4748/2021, par. 6)

L’assegno unico è compatibile con:

- altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- il Bonus asili nido;
- il Reddito di cittadinanza¹³.

L’INPS corrisponde d’ufficio ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico, congiuntamente con il Rdc, senza necessità di presentazione dell’apposita domanda.

Il beneficio complessivo dell’integrazione Rdc/AU è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante dell’AU la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno universale non viene computato ai fini della determinazione del reddito familiare per ottenere il Rdc.

La prestazione sostituisce:

- il premio alla nascita o all’adozione (c.d. Bonus mamma domani);
- l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè).

¹³ V. Circ. Inps 28 aprile 2022, n. 53 e Msg. Inps 30 maggio 2022, n. 2261.

Appendice

D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230¹⁴

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 (G.U. 30 dicembre 2021, n. 309)

Art. 1. Oggetto

1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2. Beneficiari

1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹⁵.

2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.

3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal

¹⁴ Data così corretta con *Errata-Corrige* pubblicata in G.U. 3 gennaio 2022, n. 1.

¹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 38, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3. Requisiti soggettivi del richiedente

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Art. 4. Criteri per la determinazione dell'assegno

1. Per ciascun figlio minorenni e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro¹⁶.

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenni e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.¹⁷.

¹⁶ Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 1, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 2, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili]¹⁸.

[6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante]¹⁹.

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno²⁰.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento²¹.

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Art. 5. *Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro*

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

¹⁸ Comma modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 3, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 3, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

¹⁹ Comma modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 3, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 3, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 22, D.L. 4 maggio 2023, n. 48 conv., con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

²¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 4, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Assegno unico universale

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese²².

Art. 6. *Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio*

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

²² Comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2022, n. 73, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 e così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2022, n. 197.

4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte²³.

Art. 7. Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Art. 8. Neutralità fiscale

1. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

²³ Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 11 novembre 2022, n. 173, conv., con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

Art. 9. Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:

a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) predispose per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonché alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell'Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10. Abrogazioni e modificazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;

b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-bis è abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 11. Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12. Disposizioni in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13.

3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.

Art. 13. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.

Assegno unico universale

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.